


COPIA

FR



Via Junipero Serra, 19  
70125 BARI  
T. 080 5486958  
F. 080 5481179  
Piazza Libertà, 12  
72017 OSTUNI  
T. 0831 333215  
M. 328 6228208  
avv.chirulli@gmail.com

ANTONIO CHIRULLI  
AVVOCATO



60733

TRIBUNALE DI BARI

Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c. con contestuale istanza ex art. 700 c.p.c.

Per la dott.ssa Maria Vittoria TATEO, nata a Carovigno (Br) il 12/07/1970 e residente a Brindisi alla via Indipendenza n.49 (c.f. TTAMVT70L52B809R), rappresentata e difesa in virtù di mandato allegato al presente atto dall' avv. Antonio Rosario Chirulli (c.f. CHRNNR82A11G187U), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari alla via Junipero Serra n. 19 (si dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni del procedimento al n. di fax 080.5481179 o agli indirizzi di posta certificata - *chirulli.antoniorosario@avvocatibari.legalmail.it*)

15 NOV 2017 - *ricorrente*

Contro

il MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., sedente per la carica in Roma al Viale Trastevere n. 76/a, C.F. 80255230585 e domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Bari alla Via Melo n. 97

- *resistente*

nonché contro

l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA, in persona del Dirigente p.t. sedente per la carica alla Via Sigismondo Castromediano n.123, elettivamente domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Bari alla Via Melo n.97

- *resistente*

nonché contro

l'UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE PER LA PUGLIA AMBITO



**TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI BRINDISI** in persona del Dirigente p.t. sedente per la carica in Brindisi alla Via Dalmazia n.1 elettivamente domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Bari alla Via Melo n.97

**- resistente**

**nonché nei confronti dei controinteressati**

ossia di tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo della scuola primaria, anno 2016/2017 dell'Ufficio Scolastico Regionale Puglia- Ambito Territoriale Puglia BR1 per la Provincia di Brindisi che, pertanto, sarebbero pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso.

**PER**

**A) il riconoscimento del diritto soggettivo della ricorrente alla precedenza, ex art. 21 legge 104/1192, ai fini della mobilità del personale docente 2017/2018;**

**B) la dichiarazione di nullità degli articoli del CCNI sulla mobilità a.s. 2016/2017 nella parte in cui negano la precedenza assoluta ai soggetti portatori di handicap ex art. 21 legge 104/1992 e la loro consequenziale disapplicazione;**

**C) la dichiarazione di nullità, previa sospensione, del decreto del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Ambito territoriale per la Provincia di Brindisi Puglia 0011BR1 prot. n. 5148 del 26.06.2017, rettifica dei movimenti a.s. 2017/2018 riguardante i docenti di scuola primaria già inclusi nel Bollettino dei Movimenti pubblicato con prot. n. 4555 del 9/6/2017, limitatamente alla parte che ha disposto: "... è annullato il trasferimento interprovinciale dal 2°circolo didattico di Monopoli (BA) all'I.C. Sant'Elia - Commenda di Brindisi, della docente di scuola primaria Tateo Maria Vittoria, n. 12/07/1970 (BR). La stessa docente, pertanto, è restituita ai ruoli provinciali dei docenti della scuola primaria della Provincia di Bari (*all. n. 1*)" e la sue consequenziale disapplicazione;**



**D) la condanna del MIUR e delle articolazioni periferiche a disporre il richiesto trasferimento;**

\* \* \*

### FATTO

1. La docente Tateo Maria Vittoria è dipendente del MIUR (Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca) sin dal primo settembre 2015 quale Docente di scuola primaria EEEE Comune, attualmente in titolare presso l'I.C. Galilei Modugno di Monopoli (BA);
2. l'istante è stata immessa in ruolo nella fase "A", dunque alla docente Tateo è risultata applicabile la disciplina precedente all'entrata in vigore della legge 107/2015; ciò ha comportato che la stessa ha potuto richiedere, così come previsto dalla normativa antecedente alla predetta legge 107/2015, il trasferimento su scuole;
3. la ricorrente ha partecipato alla procedura di mobilità per l'anno scolastico 2017/2018, per ottenere il trasferimento su più scuole dello stesso Comune (Brindisi), ovvero sui Comuni inseriti nell'Ambito Puglia 0011BR1 (*all. n. 2*) così come stabilito dall'O.M. n. 221 del 12/04/2017 dichiarando di risiedere, come in effetti risiede nel Comune di Brindisi(*all. n. 2bis*) con la propria famiglia composta dal coniuge e dalla figlia minorenni (*all. n. 2 ter*);
4. la deducente ha espresso le seguenti preferenze(*cfr. pag. 6 di 7 dell'all. n.2*)
  - a) Scuola Circolo C. Collodi – Brindisi
  - b) Scuola Primaria Mantegna (BR)
  - c) Scuola Primaria G.B. Perasso (BR)
  - d) Scuola S.Lorenzo Circolo Brindisi
  - e) Scuola Bozzano (BR)
  - f) Puglia Ambito 0011BR1
5. in considerazione delle proprie esperienze professionali, didattiche, formative, nonché per i titoli di servizio, alla ricorrente sono stati attribuiti 88 punti di punteggio base e 6 punti



di punteggio aggiuntivo per il Comune di ricongiungimento familiare, secondo le tabelle annesse a tale norma. L'odierna ricorrente, inoltre, ha segnalato che usufruisce per la Provincia di Brindisi della precedenza prevista dall'articolo 21 della legge 104/1992 (*all. n. 3*);

6. in data 09/06/2017, con provvedimento prot. 4555, il Dirigente dell'Ufficio IV Ambito Territoriale per la Provincia di Brindisi ha decretato il trasferimento degli insegnanti della scuola primaria di cui al Bollettino allegato al decreto medesimo, tra i quali la ricorrente (*all. n.4*);

7. dall'esame del provvedimento e dall'elenco allegato si evince che la docente Tateo Maria Vittoria ha ottenuto il trasferimento interprovinciale dal 2° Circolo Didattico di Monopoli (BA) presso la scuola primaria Mantegna di via Mantegna 8 a Brindisi;

8. il provvedimento di trasferimento è stato comunicato alla ricorrente in data 12/06/2017 a mezzo posta elettronica (*all.n.5*);

9. con successivo provvedimento, che si impugna, prot. n. 5148 del 26.06.2017, di rettifica dei movimenti a.s. 2017/18 riguardante docenti di scuola primaria già inclusi nel Bollettino dei Movimenti pubblicato con prot. n. 4555 del 9/6/17, l'Amministrazione resistente ha annullato il trasferimento interprovinciale dal 2°circolo didattico di Monopoli (BA) all'I.C. "Sant'Elia – Commenda scuola primaria Mantegna di via Mantegna 8 a Brindisi, della docente di scuola primaria Tateo Maria Vittoria. La stessa docente, pertanto, è stata restituita ai ruoli provinciali dei docenti della scuola primaria della Provincia di Bari ossia al 2° Circolo Didattico di Monopoli (*cfr. all. n.1*);

10. il provvedimento impugnato prot. n. 5148 del 26/06/2017, ha disposto la rettifica del movimento, annullando il trasferimento ottenuto dalla docente Tateo, in conseguenza dell'annullamento di analogo provvedimento di trasferimento della docente Papaleo Loredana che, nel precedente anno scolastico 2016/2017, era titolare all'I.C. "Sant'Elia – Commenda" scuola primaria Mantegna di via Mantegna 8 a Brindisi (che è la scuola ove la ricorrente ha

UFFICIO LEGALE  
Ambito Territoriale IV  
Via S. Maria 10  
71013 Brindisi (BR)



ottenuto il trasferimento poi annullato). In altri termini il trasferimento della ricorrente è stato annullato poiché è stato a sua volta invalidato il trasferimento della docente il cui posto è stato dapprima assegnato alla docente Tateo;

11. con nota a mezzo pec del 05.07.2017 indirizzata al dirigente dell'Ambito Provinciale di Brindisi (*all. n. 6*) la ricorrente contestava il provvedimento odiernamente impugnato ed effettuava richiesta di accesso agli atti ai sensi e per gli effetti della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni. La richiesta, tuttavia, non veniva riscontrata;

12. nelle more, la ricorrente chiedeva l'**assegnazione provvisoria** indicando 9 scuole della città di Brindisi (*all. n. 7*). La richiesta veniva accolta con provvedimento n. 7786 dell'Ufficio IV Ambito Territoriale per la Provincia di Brindisi e la docente veniva quindi assegnata all' I.C. Sant'Elia di Brindisi, ossia proprio alla scuola della prima assegnazione per trasferimento poi revocato (*all. n.8*).

Alla luce del mancato accoglimento dell'istanza sopra esposta per il silenzio inadempimento degli Uffici del Miur, Tateo Maria Vittoria propone ricorso per i seguenti motivi.

\* \* \*

## DIRITTO

### *IN VIA PRELIMINARE*

#### Sulla giurisdizione del giudice del lavoro

In via preliminare, appare opportuno precisare che la giurisdizione dell'attuale controversia sia da individuarsi in capo al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.

L'oggetto della presente controversia riguarda l'attribuzione della sede di servizio definitiva.

In sostanza può essere paragonata all'assegnazione del "posto di lavoro" nel settore privato, che il datore di lavoro pattuisce con il lavoratore.

Il contratto sottoscritto dalla ricorrente descrive il tipo di rapporto di lavoro e le norme che lo regolano, in esso richiamate già nella premessa, ossia l'art. 25 del CCNI del 29/11/2007 del



comparto scuola.

Come si desume agevolmente, trattasi di un contratto (sia pure per “accettazione”) che stabilisce le uniche regole applicabili riportate dal vigente CCNL del Comparto scuola.

Pertanto non può che trattarsi di un diritto soggettivo, perché il contratto ad oggi è in pieno svolgimento e la sua regolamentazione è stabilita esclusivamente dal vigente CCNL del Comparto scuola anche per la mobilità (trattasi di semplice trasferimento), per coloro che ne hanno i titoli e le abilitazioni come la ricorrente.

Anche il D. Lgs 165/01 demanda alla contrattualizzazione la mobilità, interna ed esterna, ai comparti del pubblico impiego. Per di più esiste un consolidato orientamento della Cassazione e del Consiglio di Stato, operante ante stipula del contratto di lavoro del personale della scuola (quindi ancora nella fase preliminare di individuazione del contraente), secondo il quale, anche per quanto attiene alle graduatorie relative ai concorsi per soli titoli, ed in particolare a seguito della trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento), dove sono inclusi tutti gli aspiranti docenti in possesso di abilitazione, è mutata la posizione giuridica soggettiva delle persone inserite nelle graduatorie stesse. Tale posizione è divenuta di “diritto soggettivo” poiché concerne una “richiesta” (all’inserimento in graduatoria), i cui “fatti costitutivi” corrispondono al possesso di un titolo ottenuto nei modi di legge. Anche la prerogativa di inserimento nella seppur avulsa graduatoria dei titoli per ottenere il trasferimento sia nella sede auspicata, sia sulla disciplina prescelta (ovvero su entrambe le richieste avanzate), rappresenta una posizione di “diritto soggettivo” a veder riconosciuto il possesso del valido requisito previsto dalla legge. A tal proposito, recentemente, il Consiglio di Stato con alcune sentenze (*Consiglio di Stato, sezione VI, 12 marzo 2012, n. 1406 e 2 aprile 2012, n. 1953*) ha osservato che non appare sussistere la giurisdizione del giudice ordinario quando oggetto dell’impugnativa sia la stessa regola ordinatoria posta a presidio dell’ingresso in graduatoria (*Consiglio di Stato, VI, n. 1406/2012: principio affermato per impugnazione in primo grado del decreto ministeriale n.*

STUDIO  
Chirulli Antonio  
Via J. S. S.  
Tel. 055 3 3 3 3



62 del 13 luglio 2011 recante norme per l'integrazione ed aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto).

Riprendendo quindi la distinzione tra atti di macro-organizzazione ed atti di micro-organizzazione, poi maggiormente approfondita, seppure sempre stringatamente, nella sentenza n. 1953 del 2012, viene infatti chiarita *“la riconducibilità della controversia a questioni del tutto diverse dal mero scorrimento di una graduatoria, essendo contestati i criteri di auto-organizzazione, in base ai quali l'Amministrazione ha individuato i requisiti per l'iscrizione alla medesima: requisiti, la cui individuazione implica esercizio di discrezionalità tecnica, con contrapposte situazioni di interesse legittimo dei diretti interessati.”*.

Per completezza, si trascrivono le altre pronunce espresse in merito:

- Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5794 del 24.11.2014: *“in presenza di graduatorie permanenti ad esaurimento per insegnanti, non viene in rilievo una procedura concorsuale in quanto si tratta di inserimento in graduatoria di coloro che sono in possesso di determinati requisiti, anche sulla base della pregressa partecipazione a concorsi, in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendono via via disponibili, con la conseguenza che è esclusa comunque ogni tipologia di attività autoritativa sulla base di valutazioni discrezionali”* (Riforma della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sez. III-bis, 23 aprile 2014, n. 4414).

- Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione in data 8 febbraio 2011, con la pronuncia n. 3032 sul regolamento preventivo di giurisdizione proposto all'interno del ricorso instaurato dinanzi al TAR Lazio da una pluralità di soggetti ai fini dell'annullamento del D.M. 42 del 2009 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento; la decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 12 luglio 2011, n. 11 pronunciata nell'ambito del ricorso che aveva dato origine alla sentenza della sezione n. 5689 del 2009, dichiarativa del difetto di giurisdizione del TAR.



Nelle citate pronunce la Cassazione ripropone i principi di cui alla sentenza n. 3399 del 2008 e che cioè *“la giurisdizione amministrativa, invocata dagli attuali controricorrenti nel giudizio dinanzi al TAR Lazio, si applica — ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, - solo alle controversie inerenti a procedure concorsuali per l’assunzione ed è pertanto limitata (cfr. Cass. S.U. 13 febbraio 2008 n. 3399) a quelle procedure che iniziano con l’emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i “vincitori”, rappresenta l’atto terminale del procedimento”, mentre non è tale “la controversia avente ad oggetto la possibilità, o meno, di modificare determinate graduatorie ad esaurimento mediante l’inserimento di altri docenti già iscritti in altre graduatorie ad esaurimento” e che “riguarda, in sostanza, l’accertamento del diritto al collocamento nella graduatoria con precedenza rispetto ad altri docenti”.*

- Cassazione Civile a Sezioni Unite, Ordinanza n. 16756 del 23.7.2014: *“In tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l’accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa, ad oggetto, la conformità alla legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l’eventuale assunzione, e non potendo configurarsi l’inerenza a procedure concorsuali - per le quali l’art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo -, in quanto trattasi, piuttosto, dell’inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili”.*

- TAR Lazio, Roma, Sez. III Bis, n. 4337 del 19.4.2014: *“Non è ricompresa nella nozione di concorso ai sensi dell’art. 63, c. 4, D.Lgs. 165/2001 la fattispecie, delineata in materia*



scolastica dall' art. 401 D.Lgs. 297/1994, caratterizzata dall'inserimento in apposite graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento) dei docenti che sono in possesso di determinati requisiti (anche derivanti dalla partecipazione a concorsi), la quale è preordinata al conferimento delle cattedre che si rendono mano a mano disponibili; infatti l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto, dell'atto di approvazione, colloca le procedure così articolate fuori dall'ambito concorsuale, ricomprendendole tra gli atti di gestione del rapporto di lavoro, di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi, con conseguente giurisdizione del Giudice Ordinario sulle controversie concernenti l'inserimento e la collocazione in graduatoria degli insegnanti che aspirano all'assunzione”;

- Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5953 del 11.12.2013: “Esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo, per rientrare in quella del giudice ordinario, le controversie aventi ad oggetto il corretto inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per il conferimento d'incarichi a tempo determinato ed indeterminato del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola (personale ATA). Al di là del petitum formale, infatti, la pretesa fatta valere si configura come situazione giuridica intrinseca al rapporto di lavoro, rispetto alla quale l'Amministrazione esercita poteri negoziali e non poteri amministrativi, né si verte in materia di procedure concorsuali (riforma T.A.R. Lazio Roma, Sezione IH bis, n. 5376/2013)”.

Premesso quanto sopra, occorre altresì precisare che, con il presente ricorso, la istante con rapporto di lavoro in essere poiché già dipendente dal MIUR, chiede il rispetto della legge e la conseguenziale dichiarazione di nullità, dunque la disapplicazione del CCNI sulla mobilità e l'attribuzione della sede di servizio nelle scuole indicate nella domanda di trasferimento secondo l'ordina di preferenza ivi espresso o, in subordine, una delle sedi dell'Ambito Puglia 011BR1, lamentando la lesione di un diritto soggettivo.

\* \* \*

#### Sulla competenza territoriale.



Per mero tuziorismo difensivo si evidenzia che Codesto Ecc.mo Tribunale adito è territorialmente competente per la causa *de qua*, in quanto la sede di titolarità dell'odierna ricorrente, a causa del mancato trasferimento, è il 2° Circolo Didattico di Monopoli (BA), giusto l'articolo 413 comma 5 c.p.c., che individua, quale giudice competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni: "il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio nel quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto".

La giurisprudenza prevalente identifica tale ufficio con quello cui il pubblico dipendente risulta non provvisoriamente ma "stabilmente ed organicamente assegnato" (Tribunale di Agrigento ordinanza 27/09/2006 su reclamo art.669 terdecies c.p.c. - Tribunale di Roma 11.12.2003, Tribunale Firenze 20.3.2001).

La prevalente giurisprudenza della Suprema Corte (*ex plurimis* Cassazione 22/02/2010 n. 4172) è costante nel ritenere che il giudice competente sia quello dove ha sede l'istituzione scolastica di servizio nel momento in cui si sia verificato il fatto oggetto del ricorso. Nel caso di specie, il giudice del lavoro territorialmente competente è, pertanto, il Tribunale di Bari poiché nel momento in cui il fatto si è verificato la docente aveva ed ha quale sede di servizio il 2° Circolo di Monopoli, a nulla rilevando la circostanza che, attualmente, la docente Tateo è stata assegnata in via provvisoria, ossia fino al 31 agosto 2018, ad una scuola di Brindisi.

\* \* \*

## **NEL MERITO**

### **Fumus boni iuris.**

Una volta in ruolo, equità sostanziale, imporrebbe, ai sensi dell'art. 4 della Carta Costituzionale, che il docente fosse libero di scegliere la sede di servizio ove essere adibito. La legge, difatti, permette, nell'ambito delle operazioni di mobilità annuali, il movimento sull'area disciplinare che comprende la classe di concorso di titolarità (trasferimento) o la classe di concorso richiesta (passaggio).



Movimenti che hanno luogo a domanda, annualmente e con effetto dall'anno scolastico successivo (cfr. art. 462 co. D. Lgs. 297/1994).

Nel caso di specie, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Ambito Territoriale per la Provincia di Brindisi, ha operato come se tali disposizioni non esistessero. Tale comportamento si appalesa illegittimo, nonché affetto da irragionevolezza ed illogicità manifesta, lesivo della dignità e della personalità del lavoratore, *contra legem* e destituito di qual si voglia fondamento, fattuale e giuridico.

Pertanto si deduce:

- *Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione. Violazione di legge*

- *Violazione degli artt. 2 e 3 della Costituzione - illegittimità derivata – disparità di trattamento - violazione di legge.*

- *Violazione dell'art. 26 della Carta di Nizza e della Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 sui diritti dei disabili, ratificata dall'Italia con legge n.18 del 2009 - violazione di legge.*

- *Violazione dell'art. 5 della direttiva del Consiglio 2000/78/CE del 27 novembre 2000, violazione di legge.*

- *Violazione dell'art. 21 legge 104/1992 - violazione di legge.*

- *Violazione dell'art. 601 del D. Lgs. 297/1994 - violazione di legge.*

- *Violazione dell'art. 1 commi 73 e 79 e successivi della legge 107/2015.*

- *Violazione dell'O.M. n. 220/2017 e del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2017/2018, sottoscritto il giorno 11 aprile 2017 - Illegittimità derivata, eccesso di potere, contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità manifesta e lesione del legittimo affidamento.*

\* \* \* \*

Il provvedimento adottato dalla P.A. appare *ictu oculi* lesivo dei diritti della ricorrente e posto

M.F.  
Chirulli  
1281  
48



in essere in totale spregio della normativa richiamata.

Pur con i limiti della rappresentazione delle proprie ragioni che abbia il pregio della completezza, atteso che il MIUR non ha fornito alcun dato sui posti disponibili ed utili per i trasferimenti per la scuola primaria e sui nominativi di coloro che il trasferimento hanno avuto nella prima fase (provinciale), sui loro punteggi e sugli eventuali titoli di precedenza, neppure dopo una precisa richiesta formulata ai sensi e per gli effetti della legge 241/1990, si eccipisce quanto segue.

Dal comportamento tenuto dall'Amministrazione resistente sin dal momento dell'annullamento del trasferimento ottenuto dalla ricorrente, sembrerebbe che non vi fossero posti disponibili ed utili ai fini del trasferimento nella scuola primaria. Tant'è che nel momento in cui si è verificato il rientro della docente Papaleo (perché, si ripete, è stato annullato il trasferimento di quest'ultima insegnante) nella scuola dapprima assegnata alla docente Tateo, odierna ricorrente, la stessa non è stata spostata in nessuna delle scuole richieste nella domanda di mobilità e neppure è stata accolta la sua richiesta di mobilità sull'Ambito Puglia 0011BR1.

E' accaduto tuttavia che in data 06/07/2017, con prov. n. 5688 (*all.n.8*), ossia al termine delle operazioni di mobilità, il MIUR ha pubblicato l'elenco dei posti disponibili nella scuola primaria e scuola secondaria di primo grado e, sorprendentemente, si è scoperto che vi sono nell'Ambito Puglia 0011BR1 ben 11 posti disponibili, di cui 7 su scuola e 4 su CPIA (Centro Permanente Istruzione Adulti). Questi posti, sono stati resi disponibili dall'Amministrazione per la così detta "chiamata diretta" da parte dei Dirigenti Scolastici.

La sorpresa rasenta lo sconforto quando si è rilevato che proprio la scuola ove era stata destinata inizialmente l'odierna ricorrente ossia la scuola primaria di via Mantegna a Brindisi, nonostante il rientro della docente Papaleo, disponeva ancora di un'ulteriore posto in organico di diritto (*Cfr. all. n. 8 cit. pag. 2*).

L'illegittimità del comportamento dell'Amministrazione è palese.

STUDIO  
Avv. Antonio  
Via J. S.  
Tel.: 080



Preliminarmente corre l'obbligo rimarcare che la ricorrente è affetta da una grave e conclamata patologia (sclerosi multipla) (cfr. *allegato n.3*) che le rende oltremodo gravoso il viaggio tra Monopoli (sede di servizio) e Brindisi (luogo di residenza); a questo deve aggiungersi la necessità delle continue cure cui deve sottoporsi la docente nel luogo di residenza le quali le impediscono, nelle ore successive alla somministrazione dei farmaci, qualsiasi tipo di attività, soprattutto la guida di autoveicoli per la sicurezza propria e altrui, né ella può utilizzare qualsiasi altro mezzo a causa dei pesanti effetti collaterali che le provocano i farmaci che è costretta ad assumere.

Dunque i fatti in estrema sintesi possono così riassumersi. Un lavoratore disabile chiede il trasferimento della sede di lavoro. Nonostante la disponibilità del posto, e nonostante la PA lo abbia reso disponibile per le operazioni di mobilità, la medesima Pubblica Amministrazione, inspiegabilmente, ha negato il trasferimento richiesto dalla deducente.

Non vi è alcun dubbio che la ricorrente sia titolare di un diritto soggettivo perfetto garantito dalla Carta Costituzionale, dal diritto internazionale e dal diritto dell'UE.

La posizione delle persone disabili, trova una protezione costituzionale adeguata nell'ambito del programma di giustizia sociale delineato dalla nostra Carta costituzionale in favore dei soggetti deboli e rivolto a perseguire – attraverso una disciplina legislativa non discriminatoria, bensì di sostegno ed emancipatoria – l'effettiva inclusione sociale e la diretta partecipazione alla vita attiva del disabile, soprattutto a livello scolastico e lavorativo.

In particolare, nella nostra Carta costituzionale il “*riconoscimento*” e la “*garanzia*” (art. 2 Cost.) dei diritti dei disabili, per il conseguimento di quella loro “*pari dignità sociale*” (art. 3 Cost.) che consenta il “*pieno sviluppo della persona umana*” (art. 3 Cost.), trova un saldo fondamento proprio in quel parametro espansivo offerto dalla Costituzione e rappresentato dalla pienezza dello sviluppo della persona umana. Nel caso di specie si tratta, appunto, delle persone con disabilità nei cui confronti, in ragione proprio della loro naturale diversità, vanno riconosciuti quei diritti alla riduzione delle disuguaglianze, condizione imprescindibile per



realizzare il loro diritto ad avere pari opportunità, anche in forza di quei “*doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale*” di cui l’art. 2 Cost. richiede perentoriamente l’adempimento.

Affinché si possa parlare di riconoscimento e di garanzia dei diritti inviolabili nei confronti delle persone disabili, è necessario pregiudizialmente garantire loro quel meta-diritto fondamentale ed inviolabile a poter usufruire dei diritti (riconducibile all’evoluzione di significato delle disposizioni costituzionali di cui agli artt. 2 e 3 Cost.) che si traduce nel diritto delle persone con disabilità a fruire di condizioni minime per un’esistenza libera e, soprattutto, dignitosa.

La tutela dei diritti dei disabili è sancita dalla Convenzione ONU e dal diritto dell’UE. L’articolo 26 della Carta di Nizza statuisce che: “*L’Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l’autonomia, l’inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità*”.

In proposito La Corte di Giustizia (Commissione c. Italia - 4 luglio 2013 - causa C-312/11) ha statuito: “*...dichiarare che la Repubblica italiana, non imponendo a tutti i datori di lavoro di prevedere soluzioni ragionevoli applicabili a tutti i disabili, è venuta meno al suo obbligo di recepire correttamente e completamente l’articolo 5 della Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro*”.

L’articolo 5 della Direttiva statuisce: “*Per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento dei disabili, sono previste soluzioni ragionevoli. Ciò significa che il datore di lavoro prende i provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o perché possano ricevere una formazione, a meno che tali provvedimenti richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato. Tale soluzione non è sproporzionata allorché l’onere è compensato in modo sufficiente da misure esistenti*

STUDIO I  
Antonio J. Serra  
Tel.: 050.54867



*nel quadro della politica dello Stato membro a favore dei disabili”.*

Il concetto di “*soluzioni ragionevoli*”, in conformità dell’articolo 2, quarto comma, della Convenzione dell’ONU, sono gli “*accomodamenti ragionevoli*” ossia “*le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali*”

**La tutela del disabile trova piena ed immediata applicazione nella legislazione ordinaria.**

L’art. 21 della legge 104/1992 dispone: “***La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda.***”

Dello stesso tenore l’art. 601 del D. Lgs 297/1994 relativo al personale della scuola che statuisce: “*Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico. Le predette norme comportano la precedenza all’atto della nomina in ruolo, dell’assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità*”.

E’ palese che tutta la normativa richiamata riconosce la sussistenza di un diritto assoluto giuridicamente tutelabile del lavoratore pubblico, titolare dei benefici di cui all’articolo 21 della legge 104/1992, ad essere trasferito su un determinato posto sul presupposto della semplice disponibilità sia fuori che in seno alle procedure di mobilità, in violazione delle regole che a monte ne contemperano l’esercizio con altri interessi di carattere organizzativo rilevanti e parimenti tutelati rappresentate e regolate dalla CCNI sulla mobilità dei docenti. Quest’ultime regole, infatti, in quanto sotto ordinate giuridicamente alla norma di legge, non



possono ledere un diritto soggettivo assoluto del lavoratore subordinandolo ad esigenze organizzative e/o economiche del datore di lavoro. In altri termini la discrezionalità amministrativa, sia pure fondata sulla base di accordi sindacali, non può violare un diritto soggettivo assoluto tutelato dalla Costituzione, dagli Ordinamenti internazionali e dalla legislazione ordinaria.

Un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme in questione, non può subordinare l'esigenza pur rilevante dell'organizzazione amministrativa, alla necessità di ripristinare condizioni di uguaglianza nei confronti di soggetti portatori di handicap(*Consiglio di Stato, Sez. III, 17/10/2000 n. 1623*).

Diversamente opinando il diritto del portatore di handicap verrebbe eliminato dalla mera affermazione dell'interesse economico ed organizzativo del datore di lavoro. Tale interesse, nel caso della pubblica amministrazione, coincide con l'interesse collettivo all'affermazione del diritto alla buona amministrazione.

La Corte Costituzionale ha rimarcato la rilevanza anche a livello della Carta fondante delle indicate finalità perseguite dalla disposizione in esame.

La Corte costituzionale (nel dichiarare non fondata al questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 comma 5, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui tale norma non riconosce il diritto del lavoratore dipendente a scegliere la sede più vicina al proprio domicilio) ha avuto modo anche di ricordare come, esaminando alcuni profili della L. n. 104 del 1992, ne ha già sottolineato l'ampia sfera di applicazione, diretta ad assicurare, in termini quanto più possibile soddisfacenti, la tutela dei portatori di handicap, ed ha aggiunto anche che essa incide sul settore sanitario e assistenziale, sulla formazione professionale, sulle condizioni di lavoro, sulla integrazione scolastica, e che in generale dette misure hanno il fine di superare – o di contribuire a fare superare – i molteplici ostacoli che il disabile incontra quotidianamente nelle attività sociali e lavorative e nell'esercizio dei diritti costituzionalmente protetti(*Corte Costituzionale sentenza n. 406 del 1992*).

UFFICIO LEGAL  
ANTONIO ROSARIO  
19  
3958



La giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito, che: *“Con riguardo all’organizzazione della Amministrazioni pubbliche, soprattutto a seguito del processo di “privatizzazione” si deve negare che il trasferimento, riconosciuto dall’art. 33, quinto comma, della legge 104/1992, possa assumere a suo esclusivo presupposto la vacanza del posto a cui il lavoratore richiedente aspira, poiché tale condizione esprime una mera potenzialità, che assurge ad attualità soltanto con la decisione organizzativa dell’Amministrazione di coprire talune vacanze, ragion per cui, ai fini del riconoscimento del suddetto diritto, non la mera scopertura di organico, profilandosi, invece, necessario che i posti, oltre che vacanti, siano anche “disponibili” (Cass. Sez. Lavoro n. 1396 del 25/01/2006).*

*In altra illuminante sentenza la Suprema Corte di Cassazione con lucidissima ed articolata argomentazione ha chiarito che: “Nonostante l’innegabile sua portata sociale la disposizione scrutinata non può però far ritenere che il diritto del genitore o del familiare lavoratore dell’handicappato di scegliere la sede più vicina al proprio domicilio e di non essere trasferito in altra sede senza il suo consenso sia un diritto assoluto o illimitato in quanto presuppone, oltre agli altri requisiti esplicitamente previsti dalla legge, altresì la compatibilità con l’interesse comune posto che secondo il legislatore – come è dimostrato anche dalla presenza dell’inciso “ove possibile” – il diritto alla tutela dell’handicappato non può essere fatto valere quando il relativo esercizio venga a ledere in maniera consistente le esigenze economiche ed organizzative del datore di lavoro, in quanto ciò può tradursi – soprattutto per quel che riguarda i rapporti di lavoro pubblico – in un danno per la collettività (cfr.: Cass. 29 settembre 2002 n. 12692). In questo caso quindi il diritto del familiare – lavoratore deve bilanciarsi con altri interessi, che trovano anche essi una copertura costituzionale, sicché il riconoscimento del diritto del lavoratore – familiare può – a seconda delle situazioni fattuali a fronte delle quali si intenda farlo valere – cedere a rilevanti esigenze economiche, organizzative o produttive dell’impresa, e per quanto riguarda i rapporti di lavoro pubblico, ad interessi della collettività ostativi di fatto alla operatività*





*privata e su quella pubblica” (Corte di Cassazione Sezioni Unite Civili sentenza del 27 marzo 2008 n. 7945).*

**Nel caso che ci occupa i citati principi sanciti dalla Corte delle leggi e dalla Suprema Corte di Cassazione valgono a fortiori sia perché la ricorrente medesima è soggetto portatore di handicap sia perché in questo caso la Pubblica Amministrazione intende dare copertura ai posti vacanti a mezzo di procedura di mobilità a domanda. Dunque sono concretamente realizzati i due presupposti che le Supreme Giurisdizioni richiedono affinché possa essere riconosciuto il diritto del disabile nella sede lavorativa richiesta e disponibile.**

In tale ipotesi (procedura di mobilità) non ogni esigenza organizzativa dell'Amministrazione, solo perché da questa espressa o collettivamente concordata non è detto che sia idonea a subordinare il diritto di cui all'articolo 21 della legge 104/1992. Ciò perché l'art. 601 comma 2 del D. Lgs.297/1994 estende alle procedure di mobilità del comparto scuola, il disposto degli artt. 21 e 33 della legge 104/1992 (Corte d'Appello di Sassari sentenza n. 43 del 2015).

Occorre ora valutare se le modalità con cui i contratti collettivi disciplinano le procedure di mobilità del personale scolastico rispettino questo contemperamento degli interessi o antepongono l'organizzazione della Pubblica Amministrazione al diritto soggettivo dell'interessato.

Il **Contratto Collettivo Nazionale Integrativo** concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a .s. 2017/2018, (sottoscritto il giorno 11 aprile 2017 in Roma, presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in sede di negoziazione integrativa a livello ministeriale) **all'art. 13 - SISTEMA DELLE PRECEDENZE ED ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA INTERNA D'ISTITUTO** prevede: *“le precedenze riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle operazioni della sola*



*mobilità territoriale per le quali trovano applicazione, fatta eccezione per il solo punto I) che vale anche per la mobilità professionale. Per ogni tipo di precedenza sotto elencata viene evidenziata l'operazione a cui si applica".*

**Limitatamente a quanto interessa**, l'articolo 13 al punto III) Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative, stabilisce: "*nel contesto delle procedure dei trasferimenti viene riconosciuta la precedenza, nell'ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni:*

*1) disabili di cui all'art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648".*

*2) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia);*

*3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601, del D.L.vo n. 297/94;*

*Il personale, di cui ai punti 1) e 3) può usufruire di tale precedenza all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel predetto comune oppure abbia espresso l'ambito corrispondente ad esso o alla parte di esso qualora intenda esprimere preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti o province"*

La norma pattizia prevede che la precedenza di cui al punto I) dell'articolo 13 (*disabili di cui all'art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648*) non opera come precedenza assoluta, bensì solo all'interno di ciascuna delle due fasi della mobilità, ossia quella provinciale prima e quella interprovinciale dopo, giacché l'articolo 6 del CCNI

STUDIO LEG  
ARUBAPEC S.P.A.  
Tel. 0472 40664ca04



sulla mobilità del personale della scuola, prevede che si proceda prima alla mobilità provinciale e poi, sui posti residui e vacanti, alla mobilità interprovinciale secondo l'ordine di priorità di cui all'allegato 1 del CCNI (*all. n. 10*).

Il CCNI sulla mobilità, invero, prevede una sola precedenza assoluta, che si applica indipendentemente dalle fasi così come prima descritte, ossia quella di cui all'art. 13 punto 1)(*all. n. 10*).

Per completezza espositiva, occorre aggiungere un altro elemento alla fattispecie che ci occupa. Sempre il CCNI sulla mobilità per l'anno scolastico 2017/2018, all'art. 8(*all. n. 10*), stabilisce che una percentuale di posti disponibili per le operazioni di mobilità sia riservata nel modo che segue:

**a) Per le immissioni in ruolo autorizzate per l'anno scolastico 2017/18 viene accantonato il sessanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali.**

**b) I trasferimenti per scuole o ambiti di provincia diversa da quella di titolarità si possono effettuare nel limite del trenta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali.**

**c) La mobilità professionale del personale docente, si realizza nel limite del dieci per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali.**

In conclusione, la norma pattizia pone un'ulteriore condizione: solo il 30% per cento dei posti disponibili al termine della prima fase (mobilità provinciale) possono essere assegnati alla mobilità interprovinciale.

E' evidente che il CCNI sulla mobilità, limitando l'operatività della precedenza e quindi la priorità della scelta della sede alle singole fasi e con un limite significativo di posti disponibili al termine della prima fase (quella provinciale), svuota di contenuto la prescrizione di cui all'articolo 21 della legge 104/1992.

Ma vi è di più!

AE  
Antonio Chirulli  
-70135 FARN  
-Fax: 080-3601179



Potrebbe accadere, o meglio sicuramente, accade che nella prima fase dei trasferimenti (quella provinciale) un docente senza alcuna precedenza ed un punteggio inferiore, ottenga una delle sedi scelte dal soggetto con precedenza e con maggior punteggio. Un'aberrazione logico-giuridica, poiché oltre alla violazione delle legge 104/92 verrebbe inficiato anche il criterio meritocratico che dovrebbe sovrintendere la operazioni di mobilità. L'articolo 97 della Costituzione istituisce una riserva di legge relativa, allo scopo di assicurare l'imparzialità dell'azione della P.A., la quale può soltanto dare attuazione, anche con determinazioni normative ulteriori, a quanto in via generale è previsto dalla legge. Tale limite è posto a garanzia dei cittadini, che trovano protezione, rispetto a possibili discriminazioni, nel parametro legislativo, la cui osservanza deve essere concretamente verificabile in sede di controllo giurisdizionale. La stessa norma di legge che adempie alla riserva può a sua volta essere assoggettata (a garanzia del principio di uguaglianza, che si riflette nell'imparzialità dell'azione della P.A.) a scrutinio di legittimità costituzionale.

Quanto all'articolo 21 della legge 104/1992, è incontestabile che tale disposizione, riguardo ai trasferimenti, riconosce al dipendente la precedenza rispetto alle altre domande di trasferimento, ovvero nei confronti degli altri dipendenti aspiranti al trasferimento e che secondo i criteri ordinari (carichi familiari, anzianità di servizio) avrebbero titolo ad essere trasferiti. E' evidente che la scelta non può che cadere sulle sedi disponibili, ossia le sedi individuate dall'Amministrazione per la procedura di assunzione o, come nel caso di specie, di mobilità. L'unica discrezionalità che può ammettersi è quella relativa alla loro indicazione (*Consiglio di Stato Sentenza Sez. IV 23 dicembre 2015 n. 5835*).

Questa operazione, poi, viola in modo palese le caustiche disposizioni di legge ed in particolare l'art. 601 del T.U. 297/1994, il quale statuisce: "*Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico.*

**Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione**



come non di ruolo e in sede di mobilità”.

La disposizione del capoverso dell'articolo 601 D. lgs. 297/1994 non prevede limiti al proprio contenuto precettivo. Ha la struttura della norma imperativa incondizionata, portatrice di valori di rilievo costituzionale (articolo 38, secondo comma Cost.)(*Tribunale di Genova 20 settembre 2016 - Ordinanza di accoglimento art. 700 c.p.c.*).

La Giurisprudenza di merito si è pronunciata più volte sulla questione, precisando che ove esista il posto da assegnare ai trasferimenti, le precedenze di cui alla legge 104/1992, devono trovare soddisfazione:

- *“le norme del contratto collettivo nazionale della scuola relative alla mobilità volontaria del personale sono nulle nella parte in cui – in violazione dell'articolo 21 l. 5 febbraio 1992 , n. 104 – non danno precedenza assoluta, nei trasferimenti a domanda, ai portatori di handicap*

*con invalidità superiore ai 2/3”*(*Trib. Di Cremona, 1 agosto 2001, in Riv. Crit. Dir. Lav., 2001, p.983*);

- *“è nulla per contrasto con norma imperativa, la disposizione di contratto collettivo che non dà precedenza assoluta alla domanda di trasferimento effettuata dal portatore di handicap, poiché si pone in contrasto con l'art. 21 l. n.104 del 1992, la quale attribuisce ai portatori di handicap, in caso di domanda di trasferimento, la assoluta priorità nella scelta e nell'assegnazione della sede”* (*Trib. Di Perugia, 25 gennaio 1999, in Rass. Giur. Umbra, 1999, p.307, nota Bartolini*);

*“...pur non essendo prevista un'espressa sanzione di nullità per violazione dell'art.21 L.104/92, la natura di norma imperativa di tale disposizione è comunque evincibile dalla ratio legis di essa e dalla sua collocazione all'interno di una legge contenente "i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata" (L.104/92) ed avente come finalità la garanzia del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata, la promozione della piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; la prevenzione e la*



*rimozione delle condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché alla realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali; il perseguimento del recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, l'assicurazione di servizi e di prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata; la predisposizione di interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata (cfr. art.11 L.104/92). Detta norma, unitamente all'art.33 della medesima legge, si configura infatti quali disposizioni di una lex specialis rispetto alle norme di carattere generale in materia di assegnazioni e trasferimenti. Di conseguenza, le stesse non possono ritenersi implicitamente abrogate neppure dalle norme successivamente intervenute, sul piano generale, in ordine alla collocazione del personale nell'ambito delle pubbliche amministrazioni. Detta disposizione, in quanto diretta a dare attuazione ai fondamentali principi di solidarietà sociale, non può essere derogata neppure da parte dei contratti collettivi e, comunque, se deroghe pattizie alla legge sono ammissibili ciò è consentito solo nel caso in cui le parti collettive abbiano introdotto clausole legittime. Pertanto le norme del contratto collettivo nazionale della scuola relative alla mobilità volontaria del personale devono ritenersi nulle nella parte in cui - in violazione dell'art.21 L. 104/02 - non danno precedenza assoluta, nei trasferimenti a domanda, ai portatori di handicap con invalidità superiore ai 2/3. A tal proposito è stato infatti affermato che "l'art.21 c.2 L.104/92 che stabilisce che i pubblici dipendenti portatori di handicap hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda, deve essere inteso nel senso che il diritto di precedenza sorge in tutte le tipologie di modificazioni geografica del luogo di lavoro nell'ambito delle varie procedure di mobilità del personale" (V. Corte Appello Firenze 6/4/2004). L'unico limite ovvero le uniche esigenze prevalenti dell'Amministrazione sono quelle attinenti alla individuazione delle sedi da coprire mediante*

STUDIO  
Avv. Antonino  
V. J. S.  
Tel. 030.7



procedura di mobilità nel senso che la scelta dell'avente diritto ex art.21 L. 104/92 potrà essere operata soltanto nell'ambito delle sedi di servizio che il datore di lavoro abbia inteso coprire mediante procedura di mobilità del personale. Il rilievo anche costituzionale dei diritti che l'art.21 L. 104/92 è diretto a tutelare rende, pertanto, evidente che la norma in questione costituisce una norma imperativa la cui violazione da parte di disposizioni contrattuali comporta la nullità di queste ultime ai sensi dell'art.1418, 1° comma c.p.c.. Nella specie l'Amministrazione resistente ..., pur nella disponibilità delle cattedre a Caserta, non ha accordato il richiesto trasferimento del ricorrente preferendo allo stesso altri docenti che non godevano della priorità ex art.21 L. 104/92 e tra questi i c.d. soprannumerari cioè i perdenti posto e tanto sia con riferimento alle fasi di mobilità comunali, che intraprovinciali e interprovinciali. Ne deriva che le norme del CCNI di cui sopra nella parte in cui dispongono le diverse priorità prevedendo un sistema di preferenze sostanzialmente elusivo del disposto della previsione normativa in modo da non dare precedenza assoluta ai portatori di handicap con invalidità superiore ai 2/3, devono ritenersi nulle per contrarietà a norma imperativa con la conseguente sostituzione di diritto della clausola nulla con la prefata disposizione imperativa. Né potrebbe riconoscersi in capo alle parti sociali il potere di derogare alla disciplina sancita dalla legge in forza in forza dell'art.2, 2° comma d.l.vo 165/2001, essendo consentito alla contrattazione collettiva di disciplinare la materia già regolamentata da legge soltanto qualora si tratta di disposizioni di legge relative alla disciplina dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, mentre, come scritto, l'ar.21 L. 104/92 trova applicazione in relazione a rapporti di lavoro sia pubblici che privati, ponendo essa principi diretti a tutelare diritti del disabile costituzionalmente protetti. Per tutto quanto sin qui esposto, ...va dichiarato il diritto di precedenza del ricorrente ex art.21 L 104/92 in sede di trasferimento a domanda e con prevalenza in ciascuna fase di movimento" (Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sentenza del 18/3/2010 n. 2299).



Ancora nel senso che la precedenza opera a prescindere dalle fasi scandite dalla contrattazione, purché esista la disponibilità del posto si elencano:

*"...la norma dell'art.21 L. 5 febbraio 1992, n. 104, nella parte in cui prevede che la persona portatrice di handicap, con grado d'invalidità superiore a due terzi, abbia la precedenza in sede di trasferimento a domanda, non sancisce un diritto assoluto di preferenza prevalente sulle esigenze organizzative dell'amministrazione, ma una priorità operante soltanto nei confronti di altri soggetti interessati ai trasferimenti, nell'ambito della disciplina delle ipotesi di trasferimenti intracomunali, intraprovinciali o da provincia a provincia" (Cons. Stato, sez. VI, 12 gennaio 2000, n. 195, in Foro Amm., 2000, p. 101);*

*"...A norma dell'art. 21 L. 5 febbraio 1992, n. 104, l'insegnante di scuola media portatore di handicap con riduzione della capacità lavorativa in misura superiore a due terzi ha diritto alla precedenza assoluta, in sede di trasferimento a domanda, in ciascuna fase di trasferimento, in quanto la relativa posizione deve essere riconosciuta in termini di diritto soggettivo perfetto a fronte del quale sussiste l'obbligo dell'amministrazione di accordare la detta precedenza, non residuando alcun margine di discrezionalità alle determinazioni dell'autorità amministrativa relativamente all'"an", al "quid", e al "quomodo" delle stesse..." (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 10 marzo 1999, n. 311, in Trib. Amm. Reg., 1999, I, p. 2220);*

*"...La precedenza, prevista dall'art. 21 L. 5 febbraio 1992, n. 104 a favore degli handicappati con grado di invalidità superiore a due terzi o con minorazioni ascritte alle prime tre categorie di cui alla tabella A annessa alla L. 10 agosto 1950, n. 648 spetta agli insegnanti secondari in ogni fase del procedimento di trasferimento a domanda e quindi in quella dei trasferimenti intercomunali..." (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 6 luglio 1994, n. 496, in Riv. Giur. Scuola, 1995, p. 760);*

*" Il Contratto integrativo nazionale della scuola non può subordinare alle esigenze organizzative dell'amministrazione il diritto al trasferimento della sede, stabilito dalla legge*

STUDIO LE  
Avv. Antonio P.  
Via S. Maria I. Serra  
Tel.: 0965-34861



104/1992, del dipendente che assiste un familiare disabile. Il contratto nazionale della scuola così disponendo, viola la norma imperativa fissata dall'articolo 33 delle legge 104 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili. Infatti detta norma tutela interessi primari costituzionalmente garantiti quali non possono essere disattesi nel nome di situazioni cui la legge non assicura la medesima tutela. Tra queste "situazioni" ci sono evidentemente le, pur importanti, esigenze organizzative del comparto scuola che tuttavia devono passare in secondo piano, effettuato il bilanciamento degli interessi tutelati, di fronte al diritto del disabile all'assistenza. Infatti è indiscutibile che il contratto risponda all'esigenza di dare un ordinato assetto dell'organizzazione amministrativa, ma questo non comporta, che qualsivoglia esigenza del datore di lavoro sia idonea a comprimere il diritto del disabile, perché altrimenti questo diritto verrebbe cancellato dalla mera affermazione

all'interesse organizzativo o economico del datore di lavoro. Si riportano integralmente le argomentazioni, pienamente condivise da questo giudice, espresse dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Benevento, in analogia fattispecie: <...E non vi è dubbio, nel rispetto del principio di gerarchia delle fonti, che la norma contrattuale non può derogare ad una previsione normativa, di rango superiore, limitando i casi in cui coloro che presentano assistenza esclusiva e continuativa (...)non rivestano il grado di parentela ivi indicato, dovendo trovare applicazione, anche in sede di trasferimento tra province diverse, esclusivamente i limiti di cui all'art. 33>... < il CCNI mobilità, nel prevedere che le precedenze (...)possano essere fatte valere soltanto nell'ambito della fase delle operazioni di mobilità cui il docente partecipa, si pone in contrasto con l'art.33 (...) dal momento che tale previsione comporta quale conseguenza la sostanziale vanificazione della tutela apprestata dalla legge 104/1992 per i docenti (...) che partecipano alle fasi successive alla A. Infatti, pur in presenza di posti materialmente disponibili, tali posti – in virtù di una scelta effettuata a priori, non imposta da alcuna norma primaria, senza alcuna valutazione del caso concreto e senza che ciò si renda necessario per insopprimibili ragioni di carattere organizzativo o di

SALE  
Antonio Chirulli  
Tel. 080.540.179  
Fax: 080.540.179



*buon funzionamento del servizio pubblico –vengono assegnati a docenti senza alcun titolo di precedenza, in ragione della sola modalità di assunzione in ruolo” (Tribunale di Vercelli Ordinanza n. 48/2017).*

**L’art. 21 della legge 104/1992, in quanto diretto a dare attuazione ai fondamentali principi di solidarietà sociale, non può essere derogato neppure da parte dei contratti collettivi e, comunque, se deroghe pattizie alla legge sono ammissibili ciò è consentito solo nel caso in cui le parti collettive abbiano introdotto clausole legittime. Pertanto le norme del contratto collettivo nazionale della scuola relative alla mobilità volontaria del personale devono ritenersi nulle nella parte in cui - in violazione dell’art.21 L. 104/02 - non danno precedenza assoluta, nei trasferimenti a domanda, ai portatori di handicap con invalidità superiore ai 2/3.**

A tal proposito è stato infatti affermato che *“l’art. 21 c. 2 L.104/92 che stabilisce che i pubblici dipendenti portatori di handicap hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda, deve essere inteso nel senso che il diritto di precedenza sorge in tutte le tipologie di modificazioni geografica del luogo di lavoro nell’ambito delle varie procedure di mobilità del personale” (Corte Appello Firenze 6/4/2004).*

L’unico limite ovvero le uniche esigenze prevalenti dell’Amministrazione, sono quelle attinenti alla individuazione delle sedi da coprire mediante procedura di mobilità, nel senso che la scelta dell’avente diritto ex art. 21 L. 104/92 potrà essere operata soltanto nell’ambito delle sedi di servizio che il datore di lavoro abbia inteso coprire mediante procedura di mobilità del personale. Il rilievo costituzionale dei diritti che l’art. 21 L. 104/92 è diretto a tutelare rende, pertanto, evidente che la norma in questione costituisce una norma imperativa la cui violazione da parte di disposizioni contrattuali, comporta la nullità di queste ultime ai sensi dell’art.1418, 1° comma c.c. Ne deriva che le norme del CCNI sulla mobilità 2017/2018, nella parte in cui dispongono le diverse priorità, prevedendo un sistema di preferenze sostanzialmente elusivo del disposto della previsione normativa, in modo da non dare

STUDIO LEG  
Avv. Antonio Rosario  
Tel. 02 57 14 11 11



precedenza assoluta ai portatori di handicap con invalidità superiore ai 2/3, devono ritenersi nulle per contrarietà a norma imperativa, con la conseguente sostituzione di diritto della clausola nulla con la prefata disposizione imperativa. Né potrebbe riconoscersi in capo alle parti sociali il potere di derogare alla disciplina sancita dalla legge in forza dell'art.2, 2° comma D. l.vo 165/2001, essendo consentito alla contrattazione collettiva di disciplinare la materia già regolamentata da legge, soltanto qualora si tratta di disposizioni di legge relative alla disciplina dei rapporti di lavoro, la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, mentre, come scritto, l'art. 21 L. 104/92 trova applicazione in relazione a rapporti di lavoro sia pubblici che privati, ponendo essa principi diretti a tutelare diritti del disabile costituzionalmente protetti.

La richiamata giurisprudenza consente, quindi, di affrontare la problematica sotto il profilo della nullità/illegittimità delle eventuali disposizioni pattizie ostative al richiamato diritto di precedenza di radice costituzionale, potendo – in estrema sintesi – ridursi la questione al principio per il quale, ove vi sia disponibilità del posto invocato dal lavoratore con i requisiti di cui all'art.21 legge 104/1992 che richiede il trasferimento, questo deve essere accordato.

In proposito, il Consiglio di Stato, in analoga fattispecie, ha così statuito:

*“...L'inciso "ove possibile" di cui all'art. 33, comma 6, L. n. 104 del 1992 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), comporta che si debba tenere conto anche delle esigenze della pubblica amministrazione, oltre che della persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità, la quale intenda trasferirsi nella sede di lavoro più vicina al proprio domicilio; tuttavia, né la ridefinizione della pianta organica né la rideterminazione del personale in servizio costituiscono ostacolo all'accoglimento della domanda di trasferimento di cui trattasi” (Cons. Stato, 31 maggio 2005, n. 2843, in Foro Amm., 2005, p. 1573).*

Nel caso che ci occupa, dunque, l'operato della resistente amministrazione va innanzitutto esaminato attraverso il meccanismo contrattuale che esorbitando dalla linea tracciata dalla

LE  
CIRULLI  
FIRMA  
147725406bd4ca04



legge ed in particolare dall'art. 601 D. lgs. 297/1994 richiamato, "costringe" illegittimamente il diritto invocato in fasi delineate in sequenza successiva.

Le nefaste conseguenze del meccanismo contrattuale non esauriscono qui i loro effetti, come il contratto non esaurisce qui l'elenco delle norme violate.

L'art. 6 del CCNI sulla mobilità 2017 (approvato con O.M. 221/2017), interamente esaminato, si ripete, prevede due fasi (provinciale prima, interprovinciale poi) che risultano essere anche in aperto e palese contrasto con la legge 107/2015 (c.d. "Buonascuola"), poiché penalizzano oltremodo il diritto soggettivo della ricorrente per le ulteriori ragioni di seguito spiegate.

**I trasferimenti provinciali precedono quelli interprovinciali. Di conseguenza le domande all'interno della provincia verranno soddisfatte prima di quelle interprovinciali, anche con punteggio inferiore rispetto a chi presenta domanda da fuori provincia.**

Tale impianto contrattuale relega i trasferimenti della fase interprovinciale in coda ai precedenti: così operando la precedenza descritta dalla L.104/92 e richiamata dall'art. 601 T.U. 297/94 viene sostanzialmente azzerata in favore di diversi movimenti di personale che egual precedenza non possono vantare, ma che ha unicamente la fortuna di partecipare ad un'antecedente "fase" di movimento. I trasferimenti provinciali che hanno preceduto quelli interprovinciali hanno provocato, si ripete, l'aberrante conseguenza che, i portatori di handicap provenienti da altra provincia, titolari di un diritto di precedenza e magari con punteggio maggiore non hanno ottenuto la sede richiesta e disponibile per i trasferimenti.

Oltre, dunque, alla già illegittima distribuzione in fasce distinte, in tal modo, di fatto, solo ai docenti che hanno chiesto la mobilità provinciale è stata assicurata e/o, comunque, privilegiata la scelta sui posti disponibili della in ambito provinciale. I docenti provenienti da altra provincia, concorrendo nella sede provinciale di prima scelta in via subordinata ai primi, indipendentemente dal punteggio posseduto ai fini della mobilità e, cosa ancor più grave, con mortificazione della propria precedenza, scolpita dalla L.104/92, sono risultati gravemente

STUDIO  
Avv. Anton  
Via J.  
Tel.: 081



danneggiati nei loro fondamentali diritti. Infatti, solo ai docenti che hanno partecipato alla mobilità provinciale, dunque, è stata garantita la sede nella provincia, in pregiudizio dei docenti che, provenendo da altra provincia, hanno inteso (come ha fatto la ricorrente) scegliere la sede definitiva in quella provincia (ambito territoriale) in base al punteggio posseduto ed al sacrosanto diritto di precedenza. Tale disparità di trattamento è ancora più grave ove si consideri che la diversità di punteggio è un criterio meritocratico che comporta, quali indicatori, l'esperienza del servizio preruolo ed in ruolo (anzianità professionale), le esigenze di famiglia, i titoli generali (laurea, dottorato di ricerca, diplomi di specializzazione ecc.) e, da ultimo, ma non per ultimo, le precedenze. Ben è potuto accadere, dunque, come effettivamente è accaduto, che docenti aventi meno titoli della ricorrente e senza titoli di precedenza hanno ottenuto la sede richiesta nella Provincia, a scapito della ricorrente medesima. Non v'è chi non veda uno snaturamento della ratio stessa della L.104/92 e del bene tutelato dalla citata normativa, e richiamato senza indugi dall'art.601 D.lgs. 297/94. Vi è da chiedersi, prima di tutto, la compatibilità fra tale sistema descritto dalla fonte pattizia con le norme primarie protettive di diritti costituzionali.

Tra le innumerevoli sentenze dei giudici di merito *ex plurimis* si cita una recente pronuncia la Corte d'Appello di Sassari (Sentenza n. 43/2015) la quale ha annullato identica disposizione del Contratto nazionale integrativo della scuola sulla mobilità del personale docente e Ata, in quanto viola la norma imperativa fissata dall'articolo 33 della legge 104 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili.

La Corte ha quindi riaffermato che la norma tutela interessi primari costituzionalmente garantiti i quali "*non possono essere disattesi nel nome di situazioni cui la legge non assicura la medesima tutela*", con la conseguente nullità, per contrasto con una norma imperativa, delle disposizioni del contratto nazionale 2014 per la mobilità del personale docente e di tutte le norme ad esso coordinate.

Tra queste "situazioni" ci sono evidentemente le, pur importanti, esigenze organizzative del



comparto scuola che tuttavia *“devono passare in secondo piano di fronte al diritto del disabile all'assistenza”*.

Secondo la Corte d'Appello di Sassari è indiscutibile che il contratto collettivo sulla mobilità risponda all'esigenza di dare un ordinato assetto dell'organizzazione amministrativa, ma questo non comporta, che qualsivoglia esigenza del datore di lavoro sia idonea a comprimere il diritto del disabile, perché altrimenti questo diritto verrebbe cancellato dalla mera affermazione dell'interesse organizzativo o economico del datore di lavoro, con il conseguente diritto del lavoratore che presta assistenza al disabile grave all'assegnazione del primo posto disponibile, tra quelli indicati nella domanda, non assegnato ad altri soggetti con diritto di priorità assoluta. Sulla scorta della predetta pronuncia della Corte d'Appello di Sassari si è peraltro orientato anche il Tribunale di Genova.

**Con Ordinanza del 20.09.2016, emessa su caso assolutamente analogo a quello per cui è causa, il Tribunale di Genova (G.d.L. Dott. M. Basilico) ha affermato che:** *“la norma di legge riconosce un diritto non incondizionato a scegliere la sede di lavoro più vicina al familiare gravemente disabile; la locuzione “ove possibile” è stata letta come portatrice dell'esigenza pubblica ad un assetto dell'Amministrazione rispondente a ragioni di economia e migliore organizzazione [Cass., sez. lav., 27 marzo 2008, n. 7945, e 25 gennaio 2006, n. 1396]. L'onere di provare le necessità economiche, produttive ed organizzative ostative all'esercizio del diritto grava sul datore di lavoro [Cass., sez. lav., 18 febbraio 2009, n. 3896]. Su questa premessa la Corte di Cassazione ha già riconosciuto compatibile con la norma di legge la clausola del contratto collettivo decentrato del 31.5.2002 che, graduando le precedenze nelle operazioni di trasferimento, ha assegnato le priorità a seconda delle categorie di menomazione: riservando quella assoluta soltanto ai soggetti portatori essi stessi di handicap ed inserendo i genitori dei disabili tra i titolari di precedenza limitata dal punto di vista territoriale, la disciplina collettiva “soddisfa una esigenza basilare dell'amministrazione, quale la corretta gestione della mobilità del personale, e si colloca*

STUDIO LEC  
Avv. Antonio Rosari  
Via J. Saffi, 1  
Tel. 020.51.3221



*nell'ambito del principio del bilanciamento degli interessi che .. la legge privilegia" [Cass., sez. lav., 15 gennaio 2016, n. 585]. La decisione della Suprema Corte, ad oggi isolata a quanto consta, è intervenuta su una fattispecie regolata dalla contrattazione collettiva in modo analogo a quella in esame. Essa tuttavia non valuta l'esistenza nel settore scolastico d'una disciplina speciale, contenuta nell'art. 601 d. lgs. 297/94 (articolo non a caso inserito tra le disposizioni comuni a tutto il personale scolastico). Vi si stabilisce che gli artt. 21 e 33 legge 104/92 "si applicano al personale di cui al presente testo unico" (primo comma) e che tali norme "comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità" (secondo comma). Diversamente da quella generale, la disposizione del capoverso dell'art.601 non prevede limiti al proprio contenuto precettivo. Essa ha la struttura della norma imperativa incondizionata, portatrice di valori di rilievo costituzionale (art. 38, secondo comma, Cost.). Va rammentato che la stessa Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea riconosce il diritto delle persone con "disabilità" a beneficiare di "misure idonee" dirette a garantirne, tra l'altro, l'autonomia e l'inserimento sociale (art. 26). Tanto più dopo la ratifica avvenuta il 15.10.2010, possono ritenersi acquisiti al diritto dell'Unione la definizione dell'art. 1 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13.11.2006 e l'indistinzione lessicale tra disabilità ed handicap. Nella Comunicazione della Commissione europea al Parlamento ed al Consiglio nella strategia sulla disabilità per il decennio 2010/2020 vengono incluse tra le misure dirette ad eliminare gli ostacoli all'esercizio dei diritti dei disabili, i contributi alle azioni degli Stati membri di sostegno per le famiglie e l'assistenza informale (2.1.2). E' conforme a questo quadro normativo l'esclusione di liti all'esercizio del diritto all'assistenza all'interno della famiglia per le persone affette da handicap grave. Anche un approccio sistematico induce a ritenere che il diritto enunciato dall'art. 601, secondo comma, del testo unico sulla scuola sia riconosciuto senza riserve. La stessa locuzione "ove possibile" dell'art. 33, quinto comma, l. 104/92, del resto, è indicativa della ristrettezza dello spazio entro cui il relativo diritto può*



*essere compreso. La precedenza per la persona affetta da cecità o emodializzata rispetto al genitore del figlio disabile opera una graduazione di tutele che va ben al di là della mera "possibilità" di protezione del diritto di quest'ultimo; introduce inoltre un criterio che, nella sua generalità, nulla ha a che fare con le esigenze organizzative dell'Amministrazione"*

\* \* \* \* \*

Un cenno merita il gravissimo comportamento dell'Ufficio che, nonostante una precisa richiesta formulata ai sensi e per gli effetti della legge 241/1990, non ha inteso dare alcun riscontro, neppure l'Ufficio ha trovato il tempo per comunicare allo scrivente la negazione dell'accesso agli atti, dimostrando pervicace arroganza e disprezzo totale verso i diritti della ricorrente. La richiesta era unicamente finalizzata a conoscere quanti e quali posti sono stati assegnati a docenti senza precedenza sulle sedi richieste dalla ricorrente.

In proposito questa difesa precisa che sin d'ora impugna e contesta eventuali motivazioni e/o integrazioni postume.

Sul punto costituisce *ius receptum* che: *"Il Collegio osserva che le considerazioni esposte per la prima volta in sede giudiziaria dall'Amministrazione, seppur astrattamente idonee a giustificare il diniego, si configurano alla stregua di integrazione postuma della motivazione dell'atto amministrativo che, anche dopo le modifiche apportate con la l. n. 15 del 2005, deve ritenersi non ammissibile, secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale. La specificazione di ulteriori elementi di fatto che giustificerebbero il provvedimento impugnato non può intervenire nel corso del giudizio, atteso che la motivazione deve precedere e non già seguire l'atto della Pubblica amministrazione, soprattutto laddove i fatti evidenziati in giudizio dalla difesa dell'Amministrazione, malgrado preesistessero all'adozione dell'atto impugnato, non sono stati posti a base di esso e non siano stati resi conoscibili all'interessato (da ultimo, cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 25/02/2016, n. 750). Scopo della motivazione dell'atto è quello di esternare le ragioni del provvedimento in modo da rendere comprensibile l'iter logico seguito dall'Autorità e rendere possibile la difesa delle proprie ragioni al*

STUDIO IEC  
Avv. Antonio Ros  
Via S. Maria, 19  
Tel. 071/530958



*destinatario del provvedimento, rimanendo altrimenti vanificato sia il principio costituzionale del buon andamento dell'amministrazione, sia la possibilità di difesa dell'interessato e la possibilità stessa del sindacato giurisdizionale”(Consiglio di Stato Sez.III 02/05/2006, n. 1656).*

\* \* \* \* \*

### **Risarcimento del danno non patrimoniale**

Il non aver provveduto al trasferimento come richiesto, ha comportato una grave incertezza per la ricorrente circa la possibilità futura di adeguatamente curarsi e di adottare uno stile di vita compatibile con la sua grave malattia del tutto inconciliabile con una sede di lavoro (Monopoli) così distante dal luogo di residenza (Brindisi) suo e dei propri familiari.

L'iniziale accoglimento della richiesta di trasferimento, poi inopinatamente revocato, le ha provocato un costante stato di ansia e di agitazione che, certamente, non è stato di beneficio

per la sua malattia a causa dello stress emotivo cui è stata sottoposta.

In questi casi il danno non patrimoniale patito va considerato in sé e può essere equitativamente liquidato ex art. 1226 c.c. dal Giudice (*Corte d'Appello di Sassari sentenza n.43/2015*).

### **ISTANZA CAUTELARE EX 700 C.P.C.**

Per il profilo del *fumus boni juris*, si rinvia a quanto scritto sin qui.

Quanto al *periculum in mora* si argomenta come segue.

E' bene premettere che la ricorrente, ha bisogno di cure specifiche e costanti ed è seguita regolarmente dai medici specialisti.

Le cure costanti cui si sottopone e la malattia stessa che è, allo stato, inguaribile, comporta che la ricorrente soffra di forti dolori muscolari, accompagnati da affaticamento, stati febbrili, nausea, vomito che permangono anche per diverse ore dopo la somministrazione dei potenti farmaci che utilizza per contrastare l'aggravarsi della malattia.

E' costretta a viaggiare con i mezzi pubblici poiché non riesce ad effettuare lunghi tragitti guidando. Anche la deambulazione risulta fortemente compromessa dalla malattia e, nelle ore



successive alla somministrazione, anche dai farmaci. L'utilizzo dell'autovettura nelle ore successive all'assunzione dei farmaci rappresenterebbe un pericolo per gli altri e per sé a causa dei pesanti effetti collaterali. La ricorrente, pertanto, è costretta a spostarsi a piedi nel tragitto tra la stazione di Monopoli e la scuola.

Vivere con la patologia della ricorrente implica seguire un certo stile di vita. La maggior parte dei ricercatori infatti sostiene che lo stress possa provocare riacutizzazioni; si dovrebbe condurre una vita normale e attiva senza sovraccaricarsi di lavoro o esporsi al caldo e al freddo eccessivi. Risulta opportuno seguire un'alimentazione sana e fare esercizi fisici appropriati e regolari (cyclette, nuoto, esercizi di stretching ) in quanto allenano il cuore e i muscoli e presentano benefici psicologici.

Seguire questo stile di vita, al fine di ritardare quanto più possibile la progressione della malattia, risulta impossibile se la docente Tateo dovesse continuare a prestare servizio a Monopoli, sede di titolarità.

La ricorrente è residente a Brindisi, quindi deve recarsi con il treno sul luogo di lavoro che implica trascorrere gran parte se non tutta la giornata fuori sede; infatti il piano annuale delle attività scolastiche prevede oltre alle ore di lezioni frontali anche diversi rientri pomeridiani (collegi, interclassi, programmazione settimanale, colloqui con le famiglie, formazione obbligatoria) per un totale di 80 ore aggiuntive.

Mette conto rilevare che la stazione di Monopoli (città ove la ricorrente ha la propria sede di servizio) dista dalla scuola circa 1100 metri che deve percorrere a piedi due volte al giorno con estrema fatica (*all. n. 10*).

Sul punto la giurisprudenza è unanime nel ritenere che si tratta della lesione di inviolabili diritti della persona non risarcibili per equivalente e costituzionalmente garantiti, ossia il diritto alla salute (articolo 32 della Costituzione).

In analoga vicenda, proprio il Tribunale di Bari, con ordinanza del 11/12/2008 ha ritenuto che sussistono i requisiti dell'invocata tutela cautelare: "... *la illegittima sottrazione della*

STUDIO LEGA  
Avv. Antonio Rosa  
Via J. Serra, 19 -  
Tel. 080 5436959 - F



*cattedra ha comportato per la reclamante la designazione di una sede disagiata, lontana quasi km. 14 dalla sua abitazione, con percorrenze di spostamento per tratta da i 20 fino ai 45 minuti, che la obbligano a prendere ogni giorno la propria autovettura e percorrere la tangenziale con i relativi rischi di una strada molto trafficata e percorsa a forte velocità. La ricorrente, infatti, abita in Bari alla Stradella Barone n. 6, distante poche centinaia di metri del liceo E. Fermi (raggiungibile a piedi), mentre la sede dell'istituto Majorana, dove ha dovuto prendere servizio la ricorrente, sita in Bari-Palese alla via S. Tramonte cioè alla periferia sud del quartiere San Paolo, non è raggiungibile a piedi, né è collegata direttamente dai mezzi pubblici, con relative evidenti gravi difficoltà di spostamento logistiche ed economiche e ripercussioni anche sui rapporti familiari.”*

Non vi è dubbio alcuno che, nel caso di specie ricorrano tutti i requisiti di gravità, imminenza e irreparabilità che giustificano il ricorso alla tutela cautelare.

Sul punto la giurisprudenza è unanime nel riconoscere che qualunque atto apprestato dal datore di lavoro che possa ledere la dignità, la personalità e la professionalità del lavoratore, produce un danno in sé e merita una tutela piena che può essere garantita soltanto attraverso un provvedimento cautelare. I disagi naturalmente connessi al mutamento della sede di lavoro, implicante l'allontanamento dell'ambiente ove il lavoratore esprimeva la sua personalità, incidendo sulla sua vita di relazione in modo non sempre risarcibile in termini monetari, producono un pregiudizio imminente ed irreparabile quasi *in re ipsa* (Trib. Agrigento 28/3/01, est. Redaviv, in *Lavoro giur.* 2001, pag. 778).

Inoltre, nel caso di trasferimento del lavoratore, la giurisprudenza ha statuito che è esperibile il procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c.; in tal caso, ai fini della configurabilità del *periculum in mora* previsto da tale norma deve attribuirsi rilevanza decisiva alla necessità di evitare che, nelle more del giudizio di merito, possano essere minacciati da un pregiudizio irreparabile i diritti della persona connessi alla posizione sociale e familiare acquisita dal lavoratore nel luogo di lavoro (Pret. Parma 16/3/99, est. Ferraiù, in *D&L* 1999, 581).



Orbene, si ritiene che in caso di trasferimento, sussiste il *periculum in mora*, necessario per l'emanazione di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., quando dal provvedimento derivino al lavoratore comprovati pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente (*Trib. Roma 26 gennaio 2000, est. Miglio, in D&L 2000, 400*).

Nel caso di trasferimento del lavoratore è esperibile il procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c.; in tale caso è idonea a configurare il *periculum in mora* previsto da tale norma l'impossibilità per il lavoratore di far valere i suoi diritti in via ordinaria derivante dalla ristrettezza temporale tra la data di adozione del provvedimento e quella dell'attuazione del medesimo (*Pret. Campobasso, 14.1.99, in Dir. Lav. 1999, 579*).

Il diritto al lavoro e alla tutela della professionalità ha natura primaria ed è costituzionalmente garantito e pertanto la sua lesione costituisce, in sé, un danno.

La vasta serie di interessi dei quali è portatore il lavoratore è protetta anche per la sfera esterna al datore di lavoro; sono stati protetti non solo gli interessi di natura economico-professionale, ma altresì quelli personali, familiari e sociali.

La dignità del lavoratore è intesa sia in senso assoluto che in senso relativo, cioè per quanto riguarda la posizione sociale e professionale occupata dal cittadino nella qualità di prestatore di lavoro "dipendente".

I precetti costituzionali (articoli 1, 2, 35 e ss. della Costituzione) rafforzano la tutela apprestata dall'articolo 2087 del codice civile, riconoscendo al lavoratore una specifica dignità ed un diritto inviolabile all'affermazione, mediante il lavoro, della propria personalità ed individualità; ciò impedisce al datore di lavoro di tenere comportamenti che, ledendo tale diritto, arrechino al lavoratore un danno grave ed irreparabile anche in ragione del perpetrarsi della illegittima condotta della P.A..

Corre l'obbligo rilevare, che per il futuro sarà impossibile per la ricorrente ottenere il trasferimento nella sede spettante per una fisiologica contrazione di cattedre e, quindi, di posti disponibili.

**STUDIO I**  
Avv. Antonio I  
Via J. Serra,  
Tel.: 093.549359



Non meno decisivo argomento è rappresentato dal fatto che attualmente l'assegnazione provvisoria che ha consentito alla ricorrente di ottenere un posto nella provincia di Brindisi, è appunto provvisoria e, nell'anno scolastico 2018/2019, la ricorrente dovrà tornare nella sede di titolarità, ossia presso l'IC Modugno di Monopoli. I posti vacanti per le assegnazioni provvisorie, infatti, si sono resi disponibili sull'organico c.d. di fatto che è condizionato da variabili contestuali e occasionali di difficilissima previsione. Infatti, nel corso dell'anno scolastico (da gennaio a luglio, e qualche volta anche a settembre) e, comunque dopo la scadenza delle iscrizioni da parte degli studenti, si possono verificare delle modifiche all'organico di diritto e i numeri possono cambiare arrivando, così, all'organico di fatto cioè a quell'organico che consente realmente a settembre, ovvero all'inizio dell'anno scolastico, il buon funzionamento di tutte le classi. Diversi sono i motivi che determinano queste variazioni nell'organico (richieste di trasferimenti in altra scuola da parte degli allievi, alunni ripetenti, nuove iscrizioni) e che danno luogo inevitabilmente ad una variazione del numero degli alunni e della formazione delle classi e quindi ad una modifica dell'organico di diritto.

In altri termini i posti disponibili nel corso del corrente anno che hanno consentito alla ricorrente di avere il trasferimento sulla scuola di Brindisi poi inopinatamente revocato con provvedimento prot. n. 5148 del 26.06.2017, non è detto potranno esserlo anche l'anno prossimo sicché il suo rientro nella sede di residenza per curarsi adeguatamente diventerà oltremodo improbabile.

Il *periculum in mora* si concretizza proprio nel concreto rischio di vedere risolutivamente privato il lavoratore di ottenere la sede richiesta, se non viene riconosciuta la possibilità di ottenere l'invocata misura cautelare.

E' certo che il giudizio verrà definito in un tempo successivo alla predisposizione degli organici 2018/2019 (luglio 2018), pertanto, la ricorrente perderebbe il giusto diritto ad esprimere la scelta del posto dovutole, poiché quest'ultimo sarebbe oramai indisponibile.

La Giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ritiene ottenibile il provvedimento di



urgenza, ogni qual volta il provvedimento datoriale illegittimo: "...consegua un obiettivo pregiudizio in termini di perdita di chance e di lesione dei diritti di natura personalistica, sotto il profilo dell'impovertimento della professionalità, e quindi ancora sia lesa: il bene concreto della professionalità nella forma del mancato utilizzo delle conoscenze pregresse acquisite e del loro ulteriore perfezionamento conseguente alla loro estrinsecazione nella prestazione lavorativa" (cfr Cass. Civ. Sez. lav. Sentenza n. 14443 del 6/11/2000).

Sempre ai fini del riconoscimento dell'esistenza del *periculum in mora*, si evidenzia che, tenuto conto delle spese di viaggio, l'istante dovrà sostenere notevoli esborsi aggiuntivi, a causa dell'illegittimo trasferimento di sede di lavoro, in altra provincia con uno stipendio (quello di docente della scuola primaria), tra i più bassi d'Europa.

Anche sotto tale aspetto vi è assoluta irreparabilità del pregiudizio che la ricorrente subirebbe a causa dell'illegittimo comportamento dell'Amministrazione.

Tanto basta per dichiarare gli atti impugnati illegittimi e disapplicarli.

**STUDIO**  
**Avv. Antonio**  
Via J. Serra  
Tel. 080.548695

\* \* \* \* \*

## **ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI NOTIFICA**

### **EX ART. 151 C.P.C.**

Il sottoscritto procuratore, nell'interesse della ricorrente,

premessi che:

- il presente ricorso ha per oggetto l'illegittimità del mancato trasferimento interprovinciale di assegnazione su scuola e su ambito territoriale della provincia di Brindisi (Ambito Puglia 0011BR1) così come richiesto;

- ai fini di una compiuta instaurazione del contraddittorio, il ricorso dovrebbe essere notificato a tutti i docenti che hanno ottenuto nella prima fase della mobilità (Provinciale) il trasferimento sulle scuole richieste dalla ricorrente e sull'Ambito Puglia 0011BR1 per la scuola primaria, in quanto potenziali controinteressati, che vedrebbero mutata la propria posizione in caso di accoglimento del presente ricorso;



rilevato altresì che:

- la Pubblica Amministrazione nonostante la richiesta formulata ai sensi e per gli effetti della legge 241/1990, finalizzata ad ottenere i nominativi di coloro che hanno ottenuto il trasferimento, non ha dato riscontro;
- la notifica nei modi ordinari risulterebbe pressoché impossibile, nonché eccessivamente onerosa dato il numero dei destinatari e comunque non sarebbe idonea a garantire l'effettiva instaurazione del contraddittorio;
- la tradizionale notifica per pubblici proclami, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, a sua volta, è oltremodo onerosa, e la sua efficacia è stata più volte messa in dubbio e significative, a riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato 19/02/1990. n. 106 "(...) non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino – potenziale convenuto in un giudizio – di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato (...); con conseguente, palese violazione del principio dell'efficacia dell'atto processuale e della necessità del corretto contraddittorio;
- la pubblicazione sulla G.U. sarebbe oltremodo onerosa per la ricorrente;
- che, già il legislatore italiano, (in evidente applicazione dei principi di cui agli artt. 21, 36 e 47 della Carta di Nizza, il cui esercizio dei connessi diritti non può che seguire il principio della "proporzionalità", ben noto in ambito comunitario, dei mezzi che l'Ordinamento degli Stati membri è tenuto ad apprestare per garantire ed assicurare alle realtà sociali una ragionevole possibilità di accedere alla giustizia, nel contemperamento dei diversi interessi in gioco) aveva approvato l'articolo 12 delle L. 21 luglio 2000, n. 205, con il quale aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idonei, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'articolo 151 c.p.c. ;
- che il Tar Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive dispone sistematicamente – quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per



pubblici proclami prevista dall'articolo 150 c.p.c. – la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di Amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

- che anche i Tribunali del Lavoro, con recenti provvedimenti presi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che: “ (...) l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustifica il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'articolo 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'Ordinanza del 31/08/2011 mediante inserimento del ricorso e dell'Ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio Regionale per la Liguria (...).

Testualmente (*Tribunale di Genova, sez. lavoro R.G. n. 3578/11- provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del MIUR*);

- tale forma di notifica continua ad essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Si veda all'uopo il sito del MIUR all'indirizzo <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami>.

- la notifica mediante pubblicazione integrale del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito del Ministero della Pubblica Istruzione, sarebbe idonea ad assicurare la conoscibilità dello stesso e permetterebbe ad eventuali interessati di intervenire nel presente procedimento.

I sottoscritti procuratori, pertanto, formulano

#### **Istanza**

affinché l'ill.mo Giudice del Lavoro adito, alla luce di quanto sopra premesso, Voglia autorizzare la notificazione del ricorso, limitatamente ai controinteressati, mediante pubblici proclami tramite pubblicazione sul sito del MIUR.

\* \* \* \* \*

STUDIO LEG  
Avv. Antonio Re  
Via J. Serra, 11  
Tel. 010 4491257



Tanto premesso, la prof.ssa Tateo Maria Vittoria, come innanzi rappresentata e difesa,

### CHIEDE

che l'Ecc.mo Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, respinta ogni avversa eccezione, difesa e deduzione, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e contestuale autorizzazione alla notifica per pubblici proclami sul sito del MIUR, voglia:

1) **in via cautelare**: ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 700 c.p.c., riconoscere il diritto soggettivo della ricorrente al trasferimento richiesto e, previa disapplicazione degli atti e/o provvedimenti amministrativi illegittimi e delle norme pattizie e/o dell'O.M. 221/2016 in contrasto con la normativa di cui alla legge 104/1992, art. 21, come richiamate dall'art. 601 del Testo Unico sulla Scuola di cui al D. Lgs. 294/1994 (consistiti nell'assegnazione ai docenti senza titolo di precedenza nella fase della mobilità provinciale delle sedi richieste dalla ricorrente ossia le scuole di Brindisi e l'Ambito Puglia 0011BR1), adottare la misura ritenuta più idonea ad assicurare gli effetti della sentenza di merito, se del caso ordinando all'Amministrazione di trasferire la ricorrente, riconoscendo il suo titolo di precedenza assoluta ossia indipendente dalle fasi di mobilità, su una delle scuole richieste nell'ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità o **in subordine** in caso di conclamata ed accertata indisponibilità delle scuole richieste con riferimento al momento di proposizione della domanda di mobilità, trasferire la ricorrente in una delle scuole dell'Ambito Puglia 0011BR1 anch'esso indicato nella domanda di trasferimento;

2) **nel merito, in via principale**: riconoscere il diritto soggettivo della ricorrente e previa disapplicazione dei relativi atti e/o dei provvedimenti amministrativi illegittimi e delle norme pattizie indicate in dispositiva e/o dell'O.M. 221/2016 in contrasto con la normativa di cui alla legge 104/1992 art. 21 come richiamate dall'art. 601 del Testo Unico sulla Scuola D. Lgs 297/1994 (consistiti nell'assegnazione ai docenti senza titolo di precedenza nella fase della mobilità provinciale delle sedi richieste dalla ricorrente ossia le scuole di Brindisi e l'Ambito Puglia 0011BR1), accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al trasferimento nella



legittima sede, riconoscendo il suo titolo di precedenza assoluta ossia indipendente dalle fasi di mobilità, in una delle scuole indicate nella domanda medesima e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione a disporre per la ricorrente il trasferimento in una delle scuole indicate nella domanda di mobilità, **in subordine**, in caso di conclamata ed accertata indisponibilità delle scuole richieste nell'ordine di preferenza espresso, trasferirla in una delle scuole dell'Ambito Puglia 0011BR1 indicato nella domanda di mobilità;

3) sempre nel merito, in via sussidiaria condannare il Ministero al risarcimento del danno in favore della ricorrente, da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ.;

4) in ogni caso, con vittoria di spese, competenze professionali maggiorate come per legge.

**In via istruttoria:**

A - si chiede che l'On.le Tribunale adito, ordini al MIUR di esibire ex art. 210 c.p.c. l'elenco dei docenti trasferiti con la mobilità provinciale con il punteggio assegnato e gli eventuali titoli di precedenza;

B - si chiede che l'On.le Tribunale adito, disponga richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. ovvero disporre informative ex art. 213 c.p.c. ex art. 213 c.p.c., dei documenti relativi al fascicolo custodito dal MIUR di parte ricorrente, nonché tutte le determinazioni in ordine all'assegnazione della ricorrente alla sede assegnata;

C - con riserva, eventualmente, secondo quelle che saranno le risultanze processuali, di produrre nuovi documenti nonché meglio dedurre, eccepire, ritenere, richiedere e/o concludere.

Si producono ed allegano i seguenti documenti:

1. Decreto prot. n. 5148 del 26.06.2017 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ambito Territoriale per la Provincia di Brindisi di annullamento del trasferimento;
2. domanda di trasferimento per a.s. 2017/2018;
2. *bis* certificato di residenza;
2. *ter* dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la situazione familiare;



3. certificazione attestante la disabilità ex art. 21 legge 104/1992;
4. Decreto n. 4555 del 9/06/2017 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ambito Territoriale per la Provincia di Brindisi ed allegato bollettino dei trasferimenti che include il nome della ricorrente tra i docenti trasferiti;
5. nota mail del 12/06/2017 che comunica l'accoglimento della domanda di mobilità;
6. nota PEC del 05.07.2017 a firma dell'Avv. Antonio Rosario Chirulli di accesso agli atti ai sensi e per gli effetti della legge 241/1990;
7. domanda di utilizzazione provvisoria formulata dalla ricorrente il 14/07/2017;
8. provvedimento n. 7786 del 01/09/2017 del dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ambito Territoriale per la Provincia di Brindisi di accoglimento dell'assegnazione provvisoria;
9. comunicazione prot. n. 5688 del 06/07/2017 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ambito Territoriale per la Provincia di Brindisi con la quale l'Ufficio comunica ai Dirigenti Scolastici la disponibilità di posti disponibili per la scuola primaria e scuola secondaria di primo grado;
10. mappa della distanza tra la stazione ferroviaria di Monopoli e la scuola di titolarità della docente Maria Vittoria Tateo;
11. Estratto CCNI;
12. Giurisprudenza.

\* \* \* \* \*

*Si dichiara che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del T.U. sulle Spese di Giustizia (D.P.R. 115/2002) così come modificato dal D.L. n. 98 del 2011 convertito in legge con ss.mm., il valore della presente controversia è INDETERMINABILE ed è soggetto al pagamento di contributo unificato pari a Euro 259,00.*

Bari, 30 ottobre 2017

Avv. Antonio Chirulli



**PROCURA ALLE LITI**

**RILASCIATA AI SENSI DELL'ART. 83, III comma, ultima parte, c.p.c.**

La sottoscritta **Maria Vittoria TATEO**, c.f. TTAMVT70L52B809R, informata ai sensi dell'art. 4-terzo comma del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, delega a rappresentarlo e difenderlo in ogni fase e grado del procedimento nei confronti di **MIUR, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA e UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE PER LA PUGLIA AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI BRINDISI**, ivi compresa la fase esecutiva, l'avv. **Antonio Rosario Chirulli**, del foro di Bari, al quale conferisco ogni facoltà di legge ivi comprese quelle di chiamare in giudizio terzi per svolgere nei loro confronti qualsiasi domanda, ragione o eccezione, farsi sostituire, nominare altri avvocati, procuratori e domiciliatari, nonché quella di transigere, disponendo di ogni diritto in contesa, di accettare e ricevere pagamenti, quietanzare, rinunciare ed accettare rinunce agli atti del giudizio, con promessa di rato e valido.

Avendo ricevuto informazione di quanto previsto della D.lgs. 30 gennaio 2003, n 196, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. medesimo, si acconsenta al trattamento dei dati forniti nel modo e nelle forme che, ad insindacabile giudizio del nominato difensore, saranno ritenuti più opportuni ai fini dell'espletamento dell'incarico professionale conferito.

Illeggo domicilio presso lo studio dell'avv. Antonio Rosario Chirulli in Bari alla via Junipero

via n.19.

Chirulli  
125  
5483

BARI 30.10.17

x Maria Vittoria Tateo

**E' AUTENTICA**





TRIBUNALE DI BARI - SEZIONE LAVORO

il giudice del lavoro, dott. Giuseppe Minervini  
letto il ricorso ex art 700 cpc in corso di causa;

RIGETTA

l'istanza cautelare inaudita altera parte, atteso che la convocazione delle controparti non è suscettibile di pregiudicare l'attuazione dell'eventuale provvedimento cautelare positivo emanando ex art. 669 sexies comma 2 cpc, alla luce delle allegazioni e della documentazione probatoria di sostegno in atti. Invero, la parte ricorrente non ha esposto specificamente le ragioni per cui la convocazione delle controparti potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento invocato né queste sono desumibili aliunde;

ritenuto, comunque, di dover provvedere nel contraddittorio della parte anche in considerazione della necessità, sul piano del *fumus bonis iuris*, di esperire degli approfondimenti istruttori sulle questioni controverse, effettuabili, per la loro natura, solo in seguito all'instaurazione piena del contraddittorio con le parti intimiate ;

che la parte ricorrente ha chiesto in ricorso l'autorizzazione a notificare il medesimo ai controinteressati mediante pubblicazione sul sito internet della parte intimanda Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca atteso l'elevato numero e le particolari difficoltà nella identificazione di costoro, nei termini ivi in dettaglio indicati;

considerato che a mente dell'art. 151 cpc il giudice anche d'ufficio può prescrivere che la notificazione dell'atto sia eseguito in modo diverso da quello stabilito dalla legge, individuabile in specie in quella per pubblici proclami ex art. 150 cpc;

ritenuto che esigenze di economia processuale, rapidità e maggiore conoscibilità dell'atto notificando, impongano di autorizzare la notifica dell'atto de quo con la pubblicazione invocata dall'istante, come per altro disposto in fattispecie analoghe dalla giurisprudenza di merito (cfr. in termini giurisprudenza di Sezione costante, ed a ultimo decreto Trib Bari del 14.5.2015 e Trib Venezia 21.5.2012);

dispone

che ai sensi dell'art. 151 cpc la parte istante provveda alla notifica del ricorso de quo ai controinteressati con la pubblicazione del medesimo nel testo integrale e del presente decreto sul sito internet del MIUR nell'apposita area tematica con onere di deposito della documentazione comprovante l'avvenuta notifica;


che il ricorso unitamente al presente decreto sia notificato alle Amministrazioni intimande nelle forme e termini di legge;


fissa

per la comparizione delle parti e la discussione dell'istanza cautelare l'udienza del 21.12.2017.

Manda al ricorrente per la notifica del ricorso e del presente decreto nei termini predetti entro il 20.11.2017.

Bari 7.11.2017

Depositato in Cancelleria  
Bari   
il Cancelliere  
SABELINE MILETÌ

Il Giudice del lavoro  
Dott. Giuseppe Minervini 

TRIBUNALE DI BARI  
SEZIONE LAVORO


Il giudice del lavoro, dott. Giuseppe Minervini;  
letto il ricorso che precede e visti gli articoli di legge;  
atteso il carico del ruolo;

FISSA

per la comparizione delle parti e la discussione l'udienza del 14.6.2018 ore di rito.  
Manda al ricorrente per la notifica del ricorso e del presente decreto in favore della  
controparte nei termini di legge.

Bari 7.11.2017

Il Giudice del lavoro  
Dott. Giuseppe Minervini

Depositato in Cancelleria.  
Bari   
il Cancelliere  
SABELINE MILETI 

TRIBUNALE DI BARI  
SEZIONE LAVORO  
CANCELLERIA  
P.zza G. Cesare, 1  
00187 ROMA  
Tel. 06 4980 1179

Via Junipero Serra, 19  
70125 BARI  
T. 080 5486958  
F. 080 5481179  
Piazza Libertà, 12  
72017 OSTUNI  
T. 0831 333215  
M. 328 6228208  
avv.chirulli@gmail.com

**ANTONIOCHIRULLI**  
**AVVOCATO**

## ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'


Il sottoscritto Avv. Antonio Rosario Chirulli, c.f. CHRNNR82A11G187U, del foro di Bari,

**attesta**

ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 bis, co. 9 bis del D.L. 179/2012, così come modificato dal D.L. 24 giugno 2014 n.90, che la presente copia cartacea del ricorso e dei pedissequi decreti cronol. N. 48271/2017 del 08.11.2017 emesso in data 07.11.2017 e pubblicato in data 08.11.2017, e cronol. N. 48273/2017 emesso in data 07.11.2017 e pubblicato in data 08.11.2017, è conforme ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico **R.G. n. 12062/2017** del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro, dal quale sono stati estratti.

Bari, 08 novembre 2017

Avv. Antonio Chirulli



Chirulli  
5 Bari  
080 5481179

## RELATA DI NOTIFICA

Istante ed a richiesta dell'avv. Antonio Rosario Chirulli, Io sottoscritto Assistente U.N.E.P., presso la Corte d'Appello di Bari ho notificato l'antescritto atto a:

- **MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t., sedente per la carica in Roma al Viale Trastevere n. 76/a, C.F. 80255230585 e domiciliato *ex lege* presso l'**Avvocatura Distrettuale dello Stato** con sede in Bari alla Via Melo n. 97, ivi portandomi e consegnandone copia conforme all'originale a mani di

*Luigi Amato Tommaso in ede No*  
*Bari 13/11/2012*

CORTE DI APPELLO DI BARI  
UFFICIALE GIUDIZIARIO  
Condetta Ostuni

- **L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA**, in persona del Dirigente p.t. sedente per la carica alla Via Sigismondo Castromediano n.123, elettivamente domiciliato *ex lege* presso l'**Avvocatura Distrettuale dello Stato** con sede in Bari alla Via Melo n.97, ivi portandomi e consegnandone copia conforme all'originale a mani di

- **L'UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE PER LA PUGLIA AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI BRINDISI** in persona del Dirigente p.t. sedente per la carica in Brindisi alla Via Dalmazia n.1, elettivamente domiciliato *ex lege* presso l'**Avvocatura Distrettuale dello Stato** con sede in Bari alla Via Melo n.97, ivi portandomi e consegnandone copia conforme all'originale a mani di